

REGIONE PIEMONTE BU29 23/07/2026

Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese - Cirié' (Torino)

Statuto dell'Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese così come modificato con deliberazione del Consiglio n. 6 del 02.07.2026

Documento allegato

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI.....	2
CAPO I.....	2
Art. 1 - Istituzione.....	2
Art. 2 - Finalità.....	3
Art. 3 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa.....	3
Art. 4 - Rapporti di collaborazione.....	3
Art. 5 - Funzioni.....	4
Art. 6 - Durata e scioglimento.....	5
Art. 7 - Adesione e recesso.....	6
TITOLO II ORGANI DELL'UNIONE.....	7
CAPO I.....	7
Art. 8 - Organi.....	7
Art. 9 - Status degli amministratori dell'Unione.....	7
CAPO II IL CONSIGLIO DELL'UNIONE.....	7
Art. 10 - Composizione, elezione e durata del Consiglio.....	7
Art. 11 - Consiglieri	9
Art. 12 - Competenze del Consiglio	9
CAPO III IL PRESIDENTE.....	9
Art. 13 - Designazione, cessazione.....	9
Art. 14 - Competenza	10
CAPO IV LA GIUNTA.....	11
Art. 15 - Composizione, nomina e cessazione.....	11
Art. 16 - Competenza	11
TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.....	12
CAPO I UFFICI E PERSONALE.....	12
Art. 17 - Principi generali di organizzazione.....	12
Art. 18 - Principi generali di gestione	13
Art. 19 - Principi in materia di personale	13
Art. 20 - Il Segretario	13
Art. 20 bis - Conferenza permanente dei Segretari Comunali	14
Art. 21 - Responsabili di servizio	15
Art. 22 - Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione	15
CAPO II FINANZE E CONTABILITA'.....	15
Art. 23 - Finanze e patrimonio.....	16
Art. 24 - Ordinamento Finanziario e Contabile	16
CAPO III I CONTROLLI INTERNI.....	16
Art. 25 - Principi generali del controllo interno.....	16
Art. 26 - Organo di revisione dei conti	17
TITOLO IV PARTECIPAZIONE ED ACCESSO.....	18
CAPO I PARTECIPAZIONE ED ACCESSO.....	18
Art. 27 - Principi della partecipazione e accesso.....	18
TITOLO V FUNZIONE NORMATIVA.....	19
Art. 28 - Statuto.....	19
Art. 29 - Regolamenti.....	19
Art. 30 - Pubblicità degli atti e delle informazioni.....	20
Art. 31 - Disposizioni finali e transitorie.....	20

TITOLO I NORME GENERALI

CAPO I

Art. 1 - Istituzione

1. L'Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese, di seguito denominata "Unione", è un ente locale costituito ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla L. 7 aprile 2014, n. 56, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni che ne fanno parte.
2. L'Unione è ente locale con autonomia statutaria e regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.
3. I Comuni attualmente aderenti all'Unione sono: Ciriè, Nole, Robassomero, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo e San Maurizio Canavese. La consistenza demografica di ciascun Comune aderente, da considerare per l'adozione degli atti di applicazione delle norme statutarie, è determinata con riferimento alla popolazione residente (dati ISTAT) al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione degli atti medesimi. L'elenco dei Comuni aderenti è aggiornato dal Consiglio dell'Unione in occasione di ogni variazione della composizione, secondo le modalità previste dall'art. 7 del presente Statuto.
4. La sede dell'Unione è stabilita dal Consiglio dell'Unione con apposita deliberazione. Fino all'adozione di tale deliberazione, la sede è confermata presso il Comune di Ciriè, in Corso Martiri della Libertà n. 33. Gli organi e gli uffici dell'Unione possono riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio dei Comuni aderenti.
5. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la compongono e si aggiorna automaticamente per effetto di ogni variazione della composizione ai sensi dell'art. 7.
6. L'Unione ha un proprio stemma e gonfalone, il cui uso è disciplinato da apposito regolamento e che coincide con il logotipo ufficiale.

Art. 2 – Finalità

1. L'Unione persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono. L'Unione rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.
2. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il trasferimento di ulteriori funzioni e servizi pubblici, oltre a quelli definiti dalla legge dello Stato come fondamentali dei Comuni, senza che ciò comporti la modifica del presente Statuto. Le ulteriori funzioni e servizi sono assunte in gestione associata per uno o più dei Comuni aderenti con la procedura prevista dagli artt. 5 e 29, comma 3.
3. L'Unione promuove la salvaguardia dell'ambiente naturale e la valorizzazione delle risorse umane e delle attività economiche.

Art. 3 – Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, allo snellimento e semplificazione delle procedure amministrative relative alle funzioni trasferite ed al contenimento dei costi.
2. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza gli uffici secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; organizza e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 4 – Rapporti di collaborazione

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione favorisce e promuove intese ed accordi con i Comuni partecipanti, con le Unioni e le Comunità Montane limitrofe, con gli altri Enti Istituzionali, pubblici e privati, operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge,

con soggetti pubblici e privati di Stati appartenenti all'Unione Europea.

2. Nei limiti consentiti dalla legge statale e regionale, l'Unione può stipulare convenzioni con Comuni esterni ad essa, per favorire il loro assolvimento agli obblighi di gestione associata delle funzioni fondamentali.

Art. 5 – Funzioni

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le funzioni e i servizi che i singoli Comuni aderenti le conferiscano, su base volontaria, mediante idonea deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale. Non sono previste funzioni automaticamente delegate all'Unione per effetto del solo fatto dell'adesione.
2. I Comuni aderenti possono conferire all'Unione qualsiasi funzione amministrativa di loro competenza. L'Unione, qualora la propria organizzazione lo consente, può accogliere la richiesta di conferimento della funzione. Lo Statuto individua, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti funzioni che i Comuni aderenti possono conferire all'Unione:
 - a) protezione civile;
 - b) servizi sociali;
 - c) centrale unica di committenza;
 - d) gestione dei tributi locali;
 - e) polizia municipale e locale;
 - f) funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
 - g) funzioni dell'organo di valutazione e di controllo di gestione.
3. I conferimenti di funzioni da parte dei Comuni aderenti sono recepiti dall'Unione mediante deliberazione del Consiglio dell'Unione, che ne definisce i termini, la decorrenza e le modalità operative.
4. Qualora i Comuni aderenti conferiscano all'Unione la funzione di polizia municipale e locale, il Presidente dell'Unione esercita, nel territorio di tali Comuni, le funzioni attribuite al Sindaco dall'art. 2 della L. 7 marzo 1986, n. 65. Le disposizioni di cui all'art. 57, comma 1, lett. b), del codice di procedura penale e di cui all'art. 5, comma 1, della L. 7 marzo 1986, n. 65, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite al territorio di tutti i Comuni in cui l'Unione esercita le funzioni di polizia municipale.
5. Qualora i Comuni aderenti conferiscano all'Unione la funzione di protezione civile, all'Unione spettano la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento del piano intercomunale di protezione civile di cui all'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento. I Sindaci dei Comuni aderenti restano titolari delle funzioni di cui all'art. 12, comma 5, del medesimo decreto.

6. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non aderenti, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
7. Nell'esercizio delle funzioni conferite, l'Unione ha potestà regolamentare ed assume tutti gli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività amministrativa.

Art. 6 – Durata e scioglimento

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. L'Unione è sciolta, in modo consensuale, con deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni partecipanti, recepite dal Consiglio dell'Unione e adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, comunque non prima di un periodo pari ad anni tre.
3. Lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo l'adozione delle deliberazioni dei Consigli dei Comuni partecipanti e della deliberazione di presa d'atto del Consiglio dell'Unione. Contestualmente il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.
4. L'Unione è sciolta anche quando la maggioranza dei Consigli dei Comuni partecipanti abbiano, con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall'Unione stessa, comunque non prima di un periodo pari ad anni tre.
5. L'Unione è sciolta inoltre quando la maggioranza dei Comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti, entro il termine previsto dal successivo art. 10.
6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni che producono tali effetti. Nel suddetto periodo, il Consiglio dell'Unione ed i Consigli dei Comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.
7. L'Unione è sciolta altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'articolo 141 del Testo Unico.
8. Nei casi di scioglimento, il personale dell'Unione è convenzionalmente inserito nelle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti. In difetto di accordo, provvede il Presidente liquidatore. I

dipendenti dell'Unione, originariamente trasferiti dai Comuni partecipanti, tornano a far parte della dotazione organica di questi ultimi.

Art. 7 – Adesione e recesso

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, con voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati, sull'ammissione di altri Comuni che ne avanzino domanda mediante deliberazione del rispettivo Consiglio comunale, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le proprie modifiche statutarie.
2. Le domande di adesione devono essere presentate entro il 30 settembre di ciascun anno, corredate della relativa deliberazione consiliare. Il Consiglio dell'Unione si pronuncia sulle domande ricevute entro il 31 ottobre dello stesso anno. L'ammissione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. A seguito dell'efficacia dell'ammissione, il Consiglio dell'Unione provvede, con deliberazione adottata con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, ad aggiornare l'articolo dello Statuto recante l'elenco dei Comuni aderenti. Tale deliberazione costituisce modifica statutaria e deve essere inviata al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 267/2000.
4. Il Comune aderente che intende recedere dall'Unione delibera in tal senso con deliberazione del proprio Consiglio comunale, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le proprie modifiche statutarie. La domanda di recesso, corredata della deliberazione consiliare, deve essere presentata al Consiglio dell'Unione entro il 31 luglio di ciascun anno. Il Consiglio dell'Unione prende atto del recesso entro il 30 settembre dello stesso anno. Il recesso produce effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Dal momento di efficacia del recesso ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
6. Il Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi precedentemente conferiti all'Unione, perdendo il diritto a partecipare al riparto dei trasferimenti pubblici assegnati all'Unione a partire dalla data di efficacia del recesso.

7. Il Comune recedente continua ad accollarsi eventuali oneri economici a valenza pluriennale (oneri ammortamento mutui, spese contrattuali non revocabili, ecc.) nonché oneri di tipo organizzativo e amministrativi che non possono essere interrotti al termine dell'esercizio di riferimento.

TITOLO II ORGANI DELL'UNIONE

CAPO I Art. 8 – Organi

1. Gli organi dell'Unione sono:
 - a) il Consiglio dell'Unione
 - b) la Giunta
 - c) il Presidente.

Art. 9 - Status degli amministratori dell'Unione

1. Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli assessori e dei sindaci.
2. Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dalla Parte I Titolo III – Capo IV del Testo Unico.

CAPO II IL CONSIGLIO DELL' UNIONE

Art. 10 - Composizione, elezione e durata del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati.
2. Il Consiglio è composto dal Sindaco e da due componenti del Consiglio Comunale, di cui uno di minoranza, ove presente, per ciascun Comune partecipante di popolazione pari od inferiore a 5.000

residenti, dal Sindaco e da tre componenti del Consiglio Comunale, di cui uno di minoranza, per ciascun Comune aderente di popolazione superiore a 5.000 e fino a 15.000 residenti, dal Sindaco e da quattro componenti del Consiglio Comunale, di cui due di minoranza, per ciascun Comune aderente di popolazione superiore a 15.000 residenti. Qualora nel Consiglio di un Comune non sia presente una minoranza consiliare i rappresentanti del Comune saranno il Sindaco ed i soli rappresentanti di maggioranza, mantenendo invariata la rappresentanza del Comune.

3. Ciascun Consiglio comunale provvede ad eleggere i propri rappresentanti tra i propri componenti con il sistema del voto limitato.
4. La nomina è effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale o dalla data di ammissione all'Unione del nuovo ente.
5. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.
6. Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale interessato lo sostituisce nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza e nel caso di un Sindaco è sostituito dal vicesindaco.
7. Il Consiglio dell'Unione approva il regolamento di funzionamento dello stesso.
8. La prima seduta del Consiglio è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dal Sindaco del Comune, facente parte dell'Unione, di maggiore consistenza demografica, ed è tenuta entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Le sedute sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà dei componenti del Consiglio. Qualora la prima convocazione vada deserta, la seduta di seconda convocazione è valida quando sono presenti almeno un terzo dei componenti del Consiglio. Ai fini del computo del quorum costitutivo, il Presidente è computato tra i componenti del Consiglio. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo nei casi in cui la legge o il presente Statuto richiedano espressamente una maggioranza qualificata.

9. Il Presidente e il Segretario sottoscrivono le deliberazioni consiliari.

Art. 11 - Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Art. 12 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge ai Consiglieri Comunali, in quanto compatibili con il presente Statuto e con le funzioni attribuite.
2. Il Presidente convoca il Consiglio ogni volta che lo ritenga opportuno, comunque almeno tre volte l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione, rendiconto e verifica degli equilibri di bilancio, e, qualora ne facciano richiesta almeno 1/3 dei consiglieri in carica, entro 20 gg. dalla medesima.

CAPO III IL PRESIDENTE

Art. 13 - Designazione, cessazione

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio, tra i Sindaci dei Comuni partecipanti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. L'elezione avviene nella prima seduta del Consiglio, da tenersi entro sessanta giorni dalla costituzione del Consiglio medesimo o, in caso di rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del precedente mandato.
2. Il Presidente dura in carica per mesi ventiquattro ed è rieleggibile. Al termine del periodo di mandato continua ad esercitare le funzioni fino all'elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla scadenza.
3. Qualora nella prima votazione nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, si procede a una seconda votazione nella medesima seduta, purché il Consiglio sia ancora validamente

costituito ai sensi dell'art. 10, comma 8. Nella seconda votazione è sufficiente la maggioranza semplice dei presenti. In caso di ulteriore parità, prevale il Sindaco con maggiore anzianità nella carica di Sindaco e, a parità di questo requisito, quello di maggiore età anagrafica.

4. Il voto contrario del Consiglio dell'Unione ad una proposta del Presidente e della Giunta non comporta le dimissioni.
5. Il Presidente cessa anticipatamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
6. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente dell'Unione, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 14 - Competenza

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.
2. Il Presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. In particolare, il Presidente:
 - a) sovrintende all'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati; vigila sull'attività complessiva dell'Unione;
 - b) sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
 - c) può attribuire specifiche deleghe ai singoli componenti della Giunta;
 - d) individua con proprio provvedimento, previo parere della Giunta, il Segretario dell'Unione tra i Segretari dei Comuni facenti parte dell'Unione, ai sensi dell'art. 32, comma 5-ter, del D.Lgs. 267/2000;

- e) individua con proprio provvedimento e previo parere della Giunta i responsabili degli uffici e servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
 - f) assicura, nell'esercizio delle proprie funzioni, la chiarezza delle rispettive sfere di competenza tra Presidente e Consiglio dell'Unione, nel rispetto del riparto di attribuzioni stabilito dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le funzioni vengono svolte dal Vice-Presidente che è nominato secondo le medesime modalità e durata del Presidente. In caso di dimissioni, decadenza, decesso, impedimento permanente, rimozione del Presidente il Vice-Presidente svolge le relative funzioni fino alla seduta per la nomina del nuovo Presidente che dovrà svolgersi entro 45 giorni

Capo IV LA GIUNTA

Art. 15 - Composizione, nomina e cessazione

1. La Giunta è composta dal Presidente e dagli altri Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione.
2. Le norme di funzionamento della Giunta sono stabilite da apposito regolamento.
3. In caso di impedimento permanente, decesso, dimissioni, decadenza, rimozione di un Sindaco le relative funzioni in seno alla Giunta dell'Unione sono svolte dal Vice-Sindaco ovvero dal Commissario del relativo Comune.

Art. 16 – Competenza

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
2. La Giunta svolge le seguenti funzioni:

Approva gli atti di amministrazione che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, del Segretario, dei dirigenti;

- Svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio;
- Attua agli indirizzi del Consiglio;

- Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;
- Approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, nonché quello per il proprio funzionamento;
- Esprime mediante proprio provvedimento il parere in merito alla individuazione e alla revoca del Segretario dell'Unione.
- Esprime mediante proprio provvedimento il parere in merito alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché all'attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
- Provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I

UFFICI E PERSONALE

Art. 17 - Principi generali di organizzazione

1. L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
 - b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - c) efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata dal Regolamento, il quale prevede:

- a) la struttura organizzativo - funzionale;
- b) la dotazione organica;
- c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.

Art. 18 - Principi generali di gestione

1. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, è assunto come principio generale di gestione quello della massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti dell'azione amministrativa nel suo insieme.

Art. 19 - Principi in materia di personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.
2. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente ed alla contrattazione anche decentrata che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.

Art. 20 - Il Segretario

1. Il Presidente dell'Unione si avvale del Segretario di uno dei Comuni facenti parte dell'Unione, individuato con proprio provvedimento previo parere della Giunta. Il provvedimento di individuazione definisce i termini e le modalità dell'incarico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 5-ter, del D.Lgs. 267/2000 e senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità o nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente. Egli partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione. Sovrintende all'attività dei

dirigenti o funzionari apicali dipendenti o assegnati all'Unione, i quali sono responsabili in via esclusiva della gestione tecnico-amministrativa secondo quanto stabilito dalla normativa, dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Il Segretario dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i dirigenti o i funzionari apicali, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento. Il Segretario svolge altresì le funzioni di controllo che la legge sull'ordinamento degli Enti Locali affida al Segretario Comunale e può rogare tutti i contratti nei quali l'Unione è parte, nonché autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

3. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.
4. In caso di indisponibilità, vacanza o assenza del Segretario, il Presidente, previo parere della Giunta, può avvalersi: di un segretario comunale in servizio presso i Comuni aderenti, previo nulla-osta del rispettivo Sindaco; ovvero di un dirigente o funzionario dipendente o assegnato all'Unione, in possesso di adeguate competenze di tipo giuridico-amministrativo e dei requisiti per svolgere le funzioni di Segretario Comunale, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
5. Il Presidente può nominare un Vice Segretario, previo parere del Consiglio dell'Unione e sentito il Segretario, scegliendolo tra i dirigenti o i funzionari dipendenti o assegnati all'Unione in possesso dei requisiti per svolgere le funzioni di Segretario Comunale. Il Vice Segretario svolge funzioni ausiliarie e vicarie del Segretario, sostituendolo in caso di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 20/bis – Conferenza permanente dei Segretari Comunali

1. E' istituita la Conferenza permanente dei Segretari dei Comuni aderenti all'Unione, al fine di coordinare i rapporti interni all'Unione e supportarne la pianificazione strategica. La conferenza è convocata dal Segretario dell'Unione di propria iniziativa o su richiesta di uno dei segretari dei comuni aderenti all'Unione.

Art. 21 - Responsabili di servizio

1. I responsabili dei servizi sono individuati dal Presidente, previo parere della Giunta, per un periodo

massimo di cinque anni rinnovabile. Essi svolgono le funzioni e i compiti previsti dalla legge per i dirigenti, provvedono alla gestione tecnico-amministrativa dell'Unione e ne sono responsabili in via esclusiva, secondo quanto stabilito nel provvedimento di incarico e nel rispetto degli ambiti di competenza funzionale previsti dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

2. Ai responsabili dei servizi compete, in base alla legge ed al complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell'ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

Art. 22 - Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione

1. La copertura dei posti di Responsabile degli Uffici e Servizi, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere, al di fuori della dotazione organica, la costituzione di rapporti a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui all'interno dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

CAPO II

FINANZE E CONTABILITA'

Art. 23 – Finanze e patrimonio

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.

2. L'Unione ha un proprio demanio e patrimonio.
3. L'Unione ha autonomia impositiva e le competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
4. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Unione e la gestione delle funzioni derivano dai trasferimenti ottenuti dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti, da entrate proprie dell'Unione.
5. I trasferimenti ordinari dei Comuni sono definiti in ragione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Possono prevedersi trasferimenti straordinari con spese da ripartire in base alla consistenza degli interventi da effettuare in ciascun Comune.
6. Al fine di raggiungere l'obiettivo di riduzione dei costi sostenuti da ogni Comune per la gestione delle singole funzioni e dei servizi, la Giunta dell'Unione definisce eventuali altri criteri di riparto della spesa.
7. I trasferimenti straordinari riguardano singole causali predefinite d'intesa con i Comuni dell'Unione.

Art. 24- Ordinamento Finanziario e Contabile

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

CAPO III

I CONTROLLI INTERNI

Art. 25 - Principi generali del controllo interno

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta, l'ente effettua le seguenti tipologie di controllo:
 - a) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione

dei beni, agli adempimenti fiscali;

b) controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile;

c) controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nell'ambito di una corretta gestione delle risorse pubbliche;

d) controllo per la valutazione del personale, per l'erogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per l'accertamento di eventuali responsabilità;

e) controllo strategico, teso a verificare la coerenza tra gli obiettivi politici programmati ed i risultati conseguiti dalla gestione.

f) Controllo preventivo e successivo di regolarità amministrativa.

2. I controlli interni sono effettuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, come modificato dalla legge 7 dicembre 2012, nr. 213.

Art. 26 - Organo di revisione dei conti

1. L'organo di revisione dei conti svolge l'attività di collaborazione e di vigilanza definita dal D.Lgs 267/2000, come modificato dalla legge 7 dicembre 2012, nr. 213.

2. L'organo è eletto dal Consiglio con le modalità stabilite dalla legge nr. 148/2011 ed è composto da 1 solo revisore, salvo i casi in cui l'Unione svolga tutte le funzioni fondamentali dei Comuni aderenti.

3. Il Regolamento può prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dell'organo di revisione. Sono, altresì, disciplinate con il regolamento, le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'organo di revisione può accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i Responsabili degli Uffici e Servizi dell'ente, che hanno l'obbligo di rispondere, nonché gli eventuali rappresentanti dell'Unione in qualsivoglia ente. Può inoltre presentare relazioni e documenti al Consiglio.

5. L'organo di revisione può assistere alle sedute del Consiglio, e, se invitato, della Giunta. Su richiesta del Presidente, può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla sua attività.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE ED ACCESSO

CAPO I

PARTECIPAZIONE ED ACCESSO

Art. 27 - Principi della partecipazione e accesso

1. L'Unione assicura a tutti i cittadini il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti amministrativi formati o comunque detenuti. Ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994 n. 203 ed al decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1999 l'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi diffusi di concorrere alla determinazione dell'indirizzo ed alla formazione degli atti di competenza dell'Unione.
2. L'Unione rende effettivo il diritto di cui al precedente comma fornendo informazione completa sulla propria attività.
3. Appositi regolamenti, approvati dal Consiglio, stabiliscono forme di partecipazione e di accesso, nel rispetto della normativa vigente in materia, definendo, in particolare:
 - a) I modi di consultazione della popolazione e per l'effettuazione dei referendum di iniziativa popolare;
 - b) Le procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini, singoli od associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi;
 - c) Le garanzie per il loro tempestivo esame;
 - d) Forme di partecipazione degli interessati, secondo i principi di cui alla legge n. 241/90 e s.m.i., nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche

soggettive.

TITOLO V

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 28 – Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.
2. Lo statuto è deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 29 – Regolamenti

1. L'Unione emana regolamenti nelle materie ad essa demandate dalla legge o dallo Statuto ed in tutte le altre materie di competenza.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, dalle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.
3. Il trasferimento di funzioni e servizi comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento, l'inefficacia delle normative comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

Art. 30 - Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'amministrazione o degli altri enti funzionali e dipendenti dall'Unione sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.

2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L'Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.
3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant'altro li riguarda, concernenti un procedimento amministrativo nell'ambito delle attività svolte dall'Ente.
4. Presso la sede dell'Unione è istituito l'Albo per la pubblicazione del presente statuto, dei regolamenti e di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.
5. Le disposizioni di legge inerenti all'istituzione e funzionamento dell'Albo Digitale, ex lege n.69/2009 e s.m.i., integrano e modificano quelle statutarie. La Giunta dell'Unione provvede a dettare regole di utilizzo dell'Albo e di funzionamento di quello Digitale.

Art. 31 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo digitale ed all'Albo pretorio.
2. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente ed in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti del Comune con il maggior numero di abitanti.
3. Per quanto non disciplinato nel presente statuto, si applica, per quanto compatibile, le norme vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.